

- (7) È opportuno consentire, per le domande vertenti su quantitativi pari o inferiori a 25 tonnellate e su richiesta dell'operatore, il rilascio immediato dei titoli d'esportazione. Occorre tuttavia limitare tali titoli alle operazioni commerciali a breve termine, al fine di impedire che venga elusa l'applicazione del sistema previsto dal presente regolamento.
- (8) Per consentire una gestione molto accurata dei quantitativi da esportare è opportuno derogare alle norme in materia di tolleranza previste dal regolamento (CE) n. 376/2008.
- (9) A norma dell'articolo 167, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1234/2007, la restituzione all'esportazione per i pulcini di un giorno può essere concessa in base a un titolo d'esportazione a posteriori. Occorre quindi stabilire le modalità d'applicazione di tale regime, le quali debbono altresì consentire di controllare efficacemente il rispetto degli obblighi derivanti dagli accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round. Non appare tuttavia necessaria una cauzione per questi titoli richiesti ad esportazione avvenuta.
- (10) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ogni esportazione di prodotti per i quali è richiesta una restituzione all'esportazione, esclusi i pulcini di cui ai codici NC 0105 11, 0105 12 e 0105 19, è subordinata alla presentazione di un titolo d'esportazione recante fissazione anticipata della restituzione, a norma degli articoli da 2 a 8.

Articolo 2

1. I titoli d'esportazione sono validi novanta giorni dalla data del rilascio effettivo, ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 376/2008.
2. Le domande di titoli e i titoli stessi recano nella casella 15 la designazione del prodotto e nella casella 16 il relativo codice di dodici cifre della nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione.
3. Le categorie di prodotti di cui all'articolo 13, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 376/2008 nonché gli importi della cauzione per i titoli d'esportazione sono indicati nell'allegato I.

4. Le domande di titoli e i titoli stessi recano nella casella 20 almeno una delle diciture di cui all'allegato II.

5. In deroga al paragrafo 1, i titoli per i prodotti della categoria 6 a) figuranti nell'allegato I sono validi 15 giorni dalla data del rilascio effettivo ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 376/2008.

6. Se i titoli riguardano prodotti della categoria 6 a) indicati nell'allegato I, l'esportazione deve essere effettuata verso il paese di destinazione menzionato nella casella 7 o verso uno dei paesi elencati nell'allegato VIII.

A tale scopo le domande di titolo e i titoli stessi recano almeno una delle diciture di cui all'allegato III.

7. Se i titoli riguardano prodotti della categoria 6 b) indicati nell'allegato I, l'esportazione deve essere effettuata verso il paese di destinazione menzionato nella casella 7 o verso un altro paese non elencato nell'allegato VIII.

A tale scopo le domande di titolo e i titoli stessi recano almeno una delle diciture di cui all'allegato IV.

Articolo 3

1. Le domande di titoli d'esportazione devono essere presentate alle autorità competenti dal lunedì al venerdì di ogni settimana.
2. Può richiedere un titolo d'esportazione la persona fisica o giuridica che, al momento della presentazione della domanda, è in grado di provare, in modo ritenuto soddisfacente dalle autorità competenti degli Stati membri, che esercita da almeno dodici mesi un'attività commerciale nel settore del pollame. Non può tuttavia presentare domande il commerciante al dettaglio o il ristoratore che venda i propri prodotti al consumatore finale.
3. I titoli d'esportazione sono rilasciati il mercoledì successivo al periodo indicato al paragrafo 1, sempreché la Commissione non abbia nel frattempo adottato alcuna delle misure specifiche di cui al paragrafo 4.
4. Qualora il rilascio dei titoli di esportazione provochi o rischi di provocare un superamento delle disponibilità di bilancio o l'esaurimento dei quantitativi massimi che possono essere esportati con restituzione durante il periodo considerato, tenuto conto dei limiti di cui all'articolo 169 del regolamento (CE) n. 1234/2007, o non consenta di garantire il proseguimento delle esportazioni per la parte restante del periodo in causa, la Commissione può:
 - a) fissare una percentuale unica di accettazione dei quantitativi richiesti;

